

# Trovarisposte

## I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Michela Pellicelli  
Sergio Sala

**IL NOTAIO**  
Angelo Bigoni

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Amanda Milesi  
Barbara Salvi

dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

del Collegio notarile di Bergamo

del Centro studi  
Consulenti del lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Modello 730 precompilato Avvio con assistenza on line

Il debutto è previsto il 15 aprile sul sito dell'Agenzia delle Entrate  
Dal 1 maggio al 7 luglio si può accettare o modificare la dichiarazione



C'è molta attesa tra i contribuenti per l'esordio, il 15 aprile, del nuovo Modello 730 precompilato sul sito dell'Agenzia delle Entrate

### MARCO CONTI

Cresce l'interesse per il nuovo modello 730 precompilato pronto a debuttare in via sperimentale dal prossimo 15 aprile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Dal 1° maggio al 7 luglio i contribuenti potranno accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla all'Agenzia direttamente via web o tramite un intermediario. Oltre ad una nuova circolare (la 11/E), per togliere possibili dubbi sulla nuova dichiarazione precompilata l'Entrate hanno creato anche un sito specifico per informazioni e assistenza, entrambi sul portale [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Il nuovo precompilato è disponibile per i contribuenti che, nel 2014, risultano essere lavoratori dipendenti e pensionati, per i quali i sostituti d'imposta hanno trasmesso all'Agenzia la Certificazione Unica. Necessario inoltre aver presentato per l'anno d'imposta 2013, il modello 730 o il modello Unico perso-

ne fisiche o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per optare per il 730. Due le possibilità per accedere alla dichiarazione precompilata: direttamente attraverso il sito internet dell'Agenzia o tramite un proprio sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato. Nella dichiarazione precompilata sono riportati, oltre ai redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati e alle ritenute, anche i dati dei familiari, indicati in un prospetto specifico a loro dedicato.

Per chi lo scorso anno ha presentato il modello 730 congiunto è a disposizione una dichiarazione precompilata «singola». È comunque possibile presentare la dichiarazione «congiunta», rivolgendosi però esclusivamente al proprio sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato, non quindi per via telematica. Attenzione però perché la dichiarazione congiunta comporta la modifica della precompilata in quanto il prospetto di

### Stop per le festività

## La rubrica ritorna il 15 aprile

La rubrica Trovarisposte si ferma una settimana in occasione delle festività pasquali. Tornerà in occasione dell'edizione di mercoledì 15 aprile. Ricordiamo che sono due le strade per presentare le vostre domande agli esperti: potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it) che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sul banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità: se volete mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

liquidazione finale non sarà di certo uguale a quelli relativi alle singole dichiarazioni dei coniugi. Cade quindi con la congiunta il vantaggio per il contribuente di non essere soggetto al controllo documentale sugli oneri precompilati comunicati all'Agenzia da banche, assicurazioni ed enti previdenziali, ne quello preventivo sui rimborsi superiori a 4.000 euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente: tale vantaggio si ha appunto solo accettando il precompilato senza effettuare modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta.

Nel caso la dichiarazione venga presentata da un intermediario, il controllo documentale sarà svolto nei confronti del Caf o del professionista. Le stesse agevolazioni sono previste anche se il 730 venga presentato tramite un intermediario con le modalità ordinarie. ■

### Commercialisti

#### RISPOSTA N. 374

### Detrazioni Irpef a disposizione di quale soggetto?

*Vorrei una precisazione. Poiché le detrazioni Irpef saranno ripartite in 10 anni, si potrà nei prossimi anni affittare l'appartamento, senza perdere i benefici fiscali, oppure dovrà restare a disposizione del familiare che usufruirà delle detrazioni?*

— LETTERA FIRMATA

La disponibilità dell'immobile non è requisito essenziale dopo il sostenimento delle spese, ripartite in 10 anni ai fini della detrazione. La norma consente infatti anche la detrazione di spese sostenute per immobili non tenuti a disposizione ma locati a terzi; in tal caso va verificato chi effettivamente sostiene le spese (proprietario o inquilino) ai fini della detrazione. Nel caso esposto, pertanto, l'immobile potrà essere locato mantenendo le detrazioni sostenute ripartite nei 10 anni.

#### RISPOSTA N. 375

### Detraibile la tenda che ho acquistato per il terrazzo?

*Sono pensionato Inps dal 1995. La mia pensione è di 35.847.000 euro lordi. Sono a chiedere come comportarmi per la richiesta di rimborso per l'installazione di una tenda sul terrazzo. Preciso che a dicembre 2014 ho sottoscritto l'offerta per la tenda, versando assegno bancario per anticipo di 400 euro, mi venne rilasciato scontrino fiscale, con l'accordo che la tenda sarebbe stata installata a marzo 2015. Infatti il 17 di questo mese mi è stata installata ed a saldo ho pagato con assegno bancario l'importo di 800 euro, ed ancora mi è stato rilasciato scontrino fiscale. Ora sono a chiedere se posso, nella dichiarazione dei redditi 2014 portare in detrazione l'intera somma o solo l'acconto di 400 euro.*

— LETTERA FIRMATA

Il suo reddito da pensione, essendo assoggettato ad Irpef, consente sicuramente di fruire di detrazioni fiscali per spese di ristrutturazione e/o risparmio energetico tramite presentazione del modello 730. Il criterio da seguire è quello di cassa (data del pagamento). Per poter usufruire

di tali detrazioni è però necessario rispettare alcune formalità relative alla documentazione comprovante il sostenimento delle spese: emissione della fattura da parte del fornitore e pagamento tramite bonifico bancario "parlante" in primis. Sotto questo aspetto la sua posizione è ancora sanabile richiedendo l'emissione della fattura, la restituzione della somma da lei pagata tramite assegni bancari e l'effettuazione di un nuovo pagamento tramite il bonifico ad hoc (Legge 296/2006). Tenga comunque presente che le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari (comprese le tende da sole con determinate caratteristiche previste dall'art. 1, comma 8-bis della Legge 9/2014) rientrano tra quelle per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, detraibili al 65% (in 10 anni) a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 sostenute dal 01/01/2015. La detrazione sarà pertanto eventualmente fruibile a partire dal modello dichiarazione redditi presentata nel 2016 ma le suggerisco di verificare anticipatamente che la tenda da sole in oggetto rispetti le prestazioni energetiche previste dalla Legge e i costi per trasmissione della documentazione all'Enea (entro 90 giorni fine lavori).

#### RISPOSTA N. 376

### Dove scaricare la dichiarazione precompilata

*Sono un lavoratore dipendente e abito in una casa di mia proprietà per l'acquisto della quale ho contratto un mutuo. Solitamente mi rivolgevo a un Caf per il modello 730, ma ho sentito che da quest'anno sarà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione già precompilata. Non mi è chiaro però dove scaricarla.*

— LETTERA FIRMATA

Dal 15 aprile 2015, il contribuente potrà accedere alla propria dichiarazione dei redditi direttamente o conferendo delega al sostituto d'imposta. I contribuenti possono visualizzare e stampare il modello, versare le somme tramite F24, indicare le coordinate bancarie per l'accredito dell'eventuale rimborso. Per richiedere le credenziali di accesso alla propria area riservata è necessario collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla sezione «fisconline» e procedere con la registrazione.



## Notaio

RISPOSTA N. 377

### Quel contenzioso durante l'atto di successione

*A seguito della morte di mio padre avvenuta nel 2008 ho effettuato, con i miei 3 fratelli, regolare denuncia di successione andata regolarmente a buon fine nei tempi previsti dalla legge. Nella pratica di successione non avevo tenuto conto di un contenzioso aperto addirittura negli anni Ottanta tra mio padre ed un ente di diritto privato nella convinzione che la questione non potesse avere esito positivo per noi (mio padre aveva versato una discreta somma per accaparrarsi 10 mila metri quadrati di terreno, ma l'ente riteneva che la somma versata fosse compensata dal valore degli affitti dovuti da mio padre). A seguito di successive ricerche sono riuscito a raccogliere documentazione sufficiente per «costringere» l'ente privato a sottoscrivere un atto di transazione che prevede il versamento di alcune migliaia di euro agli eredi. Domanda: devo riaprire la successione? Se non devo riaprire la successione come devo considerare le somme che incasseremo dal punto di vista fiscale? L'importo ricevuto è sostanzialmente composto da una quota in conto capitale aumentata degli interessi legali al netto della quota dovuta per affitti arretrati. La somma deve essere messa nella denuncia dei redditi?*

... LETTERA FIRMATA

Ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n.346 non concorrono a formare l'attivo ereditario i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione. Sono crediti contestati giudizialmente quelli per i quali pende una causa alla data di apertura della successione e relativamente a questi è necessario indicare nella successione gli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità dei debitori. Una volta accertato il credito lo stesso dovrà essere indicato in una dichiarazione di successione integrativa da presentarsi all'Agenzia Entrate; cosa che lei dovrà fare nel caso in cui, come sembrerebbe dalle sue parole, la causa tra l'ente

## TROVA INCENTIVI

# Contributi fino a centomila euro per sostenere l'attività dei cinema

Nuovi contributi a sostegno delle sale cinematografiche. Il ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha pubblicato le disposizioni attuative del decreto Art Bonus (Dm 12 febbraio 2015 pubblicato il 24 marzo in Gazzetta ufficiale), che disciplina il credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore cinematografico. L'iniziativa è volta a sostenere la cultura e l'offerta di qualità mediante il restauro, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche italiane esistenti alla data del 1° gennaio 1980. Gli interventi saranno relativi al ripristino di sale inattive; alla trasformazione delle sale mediante aumento del numero di schermi; alla ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche; all'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche

digitali, e servizi accessori alle sale. Sarà riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016, per interventi iniziati non prima del 1° giugno 2014. L'incentivo non potrà superare i 100 mila euro e sarà ripartito in tre quote annuali. Le modalità telematiche per la presentazione delle istanze saranno definite con successivo decreto direttoriale. In ogni caso, le imprese dovranno presentare le domande entro e non oltre novanta giorni dal termine dei lavori o dall'acquisto dei beni. Le risorse saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. La direzione generale del Mibact pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco delle domande ammesse e l'ammontare delle risorse concesse fino al quel momento. Maggiori dettagli sul sito: [www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it). ■

Sara Fusini

consulente politiche del lavoro



di diritto privato e suo padre fosse già pendente al momento del decesso di quest'ultimo.

RISPOSTA N. 378

### Preferibile una donazione o una vendita?

*Vorrei sottoporre questo quesito. Ho due figlie che si stanno per sposare e hanno scelto entrambe il regime della comunione dei beni con i futuri mariti. Possiedo due appartamenti che vorrei intestare a loro; per maggior tutela, è preferibile fare due donazioni oppure due vendite?*

... LETTERA FIRMATA

Notevoli sono le differenze tra l'istituto della donazione e quello della vendita. Anzitutto nella donazione, prevalendo lo spirito di liberalità, vi è l'assenza di un corrispettivo che deve invece sussistere nella vendita e documentato indicando le modalità di pagamento nell'atto stesso. Nella donazione poi non rileva il regime patrimoniale della parte donataria in quanto, salvo il caso in cui il bene venga attribuito alla comunione, il bene donato è escluso dalla comunione legale rimanendo bene personale e ciò a differenza della vendita ove la regola è invece la caduta del bene in comunione tra i coniugi. La provenienza donativa del bene pone poi alcuni problemi nel caso di sua successiva vendita o di costituzione di ipoteche e ciò a differenza

della vendita. L'attribuzione degli appartamenti che intende effettuare a favore delle sue figlie è un passo molto importante che necessita delle dovute informazioni e per questo le consiglio un colloquio con un notaio di sua fiducia nel quale valutare complessivamente la sua posizione al fine di dare adeguata risposta alla sue esigenze e di quelle della sua famiglia.

RISPOSTA N. 379

### I pro e i contro dell'affitto con riscatto

*Sono in procinto di acquistare un appartamento in un condominio di nuova realizzazione. Il costruttore propone la formula dell'affitto a riscatto che a me sembra molto conveniente. Visto che non conosco nessuno che abbia adottato in passato questa soluzione volevo chiedere se ci fossero aspetti negativi o problematiche che ne abbiano limitato la diffusione. Sto leggendo tanto sui giornali ma non ho ancora le idee chiare.*

... LETTERA FIRMATA

Il contratto di affitto e riscatto, noto anche con il nome di «rent to buy», è un contratto che è stato recentemente introdotto nel nostro ordinamento con la legge 12 novembre 2014 n.164 e forse questa è la ragione per cui non è ancora così diffuso. Nel «rent to buy», fondendosi un contratto

di locazione ed un preliminare di vendita immobiliare, il proprietario consegna fin da subito l'immobile al conduttore-futuro acquirente, il quale paga il canone e dopo un certo periodo può decidere di acquistare il bene detraendo dal prezzo una parte dei canoni pagati. La redazione del contratto e la sua trascrizione nei Registri Immobiliari garantisce al conduttore un acquisto sicuro e senza il rischio che il bene sia gravato da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.

### Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 380

### Quale tempistica per la liquidazione in busta del Tfr?

*Vorrei procedere alla richiesta del pagamento*

*mensile del Tfr al mio datore di lavoro. Entro quando posso effettuare tale scelta?*

... LETTERA FIRMATA

La liquidazione in busta paga del Tfr maturando (c.d. Quir) entrerà in vigore il prossimo 3 aprile, in conseguenza del ritardo nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM n. 29 del 20.02.2015. Tale liquidazione è stata introdotta in via sperimentale in relazione ai periodi paga decorrenti dal 01.03.2015 al 30.06.2018 dalla Legge di Stabilità 2015; il Dpcm indica, in via generale, l'inizio della corresponsione della Quir dal mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte del lavoratore dipendente. I datori saranno nelle condizioni di poter provvedere alla predetta liquidazione a partire dalla busta paga di aprile. Per poter esercitare tale opzione, che si ricorda essere una facoltà e non un obbligo per il lavoratore, lo stesso

dovrà presentare apposita istanza al datore di lavoro utilizzando il modello allegato al Dpcm n. 29 a fronte di un rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi. Non è previsto alcun termine per la presentazione della domanda, pertanto si ritiene che la richiesta possa essere presentata in qualsiasi mese, fermo restando il termine di validità al 30.06.2018, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente. Tale scelta, una volta esercitata, è irrevocabile fino alle predette scadenze. Si precisa che la richiesta può essere effettuata anche in caso di conferimento del Tfr a forme di previdenza complementare.

RISPOSTA N. 381

### I contributi deducibili ai fini Irap?

*Siamo in tempi di calcolo delle imposte per le aziende, e vorrei sapere se i contributi che un'azienda versa a favore dei dipendenti ad enti bilaterali o di assistenza sanitaria integrativa sono deducibili ai fini Irap?*

... LETTERA FIRMATA

La disposizione di cui al n. 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto lgs. n. 446/1997 - c.d. Decreto Irap - prevede, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), dello stesso decreto (escluse le imprese operanti in concessione a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti) la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro e relativi ai dipendenti a tempo indeterminato. La deduzione spetta sia per i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge, sia per i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ed a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative di assistenza o previdenza.

## @Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista  
☐ Notaio

☐ Consulente del lavoro

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO